



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Prot.n. 15564 /A.Gen

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Ai Presidenti delle VII, I e II Commissioni
Consiliari Permanenti

All'Ufficio per il visto di conformità
presso la Presidenza della Giunta regionale della
Campania
Via S.Lucia, n.81 (Napoli)

Ai Consiglieri Regionali

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

Oggetto: Proposta di Legge: "Norme per la tutela del patrimonio speleologico delle aree carsiche della Campania e per lo sviluppo della speleologia"

Reg. Gen. n. 217

Ad iniziativa dei Consiglieri Pica, Del Basso De Caro, Russo, D'Amelio, Caputo, Casillo,
Depositata il 20 giugno 2011.

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno,

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:


VII Commissione Consiliare Permanente per l'esame;

I e II Commissione Consiliare Permanente per il parere.

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli,

30 GIU. 2011


IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

IX LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

*“Norme per la tutela del patrimonio speleologico delle aree carsiche
della Campania e per lo sviluppo della speleologia”*

*Ad iniziativa dei Consiglieri:
Donato Pica, Peppe Russo, Rosetta D'Amelio, Mario Casillo,
Umberto del Basso De Caro e Nicola Caputo*

(Registro Generale numero 217)



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

RELAZIONE

La Campania dispone di uno straordinario patrimonio speleologico costituito da circa 1200 grotte naturali per uno sviluppo complessivo di oltre 100 km di ambienti sotterranei esplorati e topografati, da quasi un secolo, grazie alla instancabile attività di ricerca dei gruppi speleologici regionali riuniti da quasi un ventennio nella Federazione Speleologica Campana. Sotto il profilo ambientale, naturalistico e scientifico (geologico, geomorfologico, idrogeologico, paleontologico, archeologico e paleontologico) si tratta di una risorsa di assoluto valore internazionale meritevole di una più attenta tutela legislativa da parte della Regione.

Inoltre, si rammenta che i massicci carbonatici rappresentano il serbatoio delle più importanti fonti di approvvigionamento idrico del territorio regionale. Tale ricchezza di acque è strettamente legata ai processi carsici che rendono le rocce carbonatiche altamente permeabili, creando nel sottosuolo le condizioni ideali per l'accumulo e la conservazione di acque dolci, oligominerali e bicarbonato-alcaline, dalle ottime caratteristiche organolettiche. Un'area carsica, quindi, è quasi sempre associata ad una importante risorsa idrica.

Tuttavia, le stesse aree carsiche costituiscono un sistema ambientale particolarmente complesso e sensibile, fragile ed estremamente vulnerabile all'inquinamento, che può essere messo in crisi anche da piccole modificazioni prodotte da agenti esterni. Emblematici, in tal senso, sono i rapporti tra carsismo e circolazione idrica sotterranea.

Infatti, ricerche di carattere speleologico ed idrogeologico sempre più approfondite hanno evidenziato che all'interno di un massiccio carbonatico fessurato la circolazione idrica sotterranea avviene contemporaneamente sia attraverso una fitta rete di fratture, sia attraverso complessi sistemi di canali carsici sotterranei. Nel primo caso, la circolazione è più lenta e le acque di infiltrazione meteorica, nel loro cammino verso la falda di base e quindi verso le sorgenti, hanno a disposizione più tempo per l'autodepurazione. Nel secondo caso la circolazione è estremamente veloce e, pertanto, maggiore è la possibilità che acque provenienti dalla superficie raggiungano la falda basale del massiccio o importanti sorgenti senza perdere un eventuale carico inquinante.

D'altra parte, l'utilizzo di ipogei naturali quali discariche abusive è un fenomeno purtroppo molto diffuso ed è di tutta evidenza che i danni provocati all'ambiente carsico e alle risorse idriche profonde sono incalcolabili.

Per intervenire in modo efficace ai fini della tutela e valorizzazione dell'ambiente carsico sotterraneo è indispensabile acquisire tutte le conoscenze, in modo puntuale e dettagliato, circa la localizzazione, lo sviluppo e le peculiarità geologiche s.l., biologiche, archeologiche ed ambientali che caratterizzano le cavità presenti nelle aree carsiche.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Il patrimonio di conoscenze acquisito dagli speleologi operanti sul territorio regionale ha dimostrato che lo studio e la documentazione dei "paesaggi sotterranei" della nostra regione sono utili alle comunità locali non solo in termini di conoscenza ma anche in termini di pianificazione e tutela del territorio. Infatti, gli speleologi, in quanto unici depositari delle conoscenze tecniche per l'esplorazione e la documentazione degli ambienti carsici sotterranei, svolgono "indirettamente" un'attività di presidio territoriale e sono un valido ausilio per le amministrazioni preposte alla tutela del territorio, alla difesa del patrimonio carsico e della risorsa acqua ad essa associata.

In quest'ottica ed in analogia con quanto accade in molte altre regioni italiane caratterizzate da un altrettanto ricco patrimonio carsico, la Federazione Speleologica Campana (FSC), attraverso l'attività svolta dai gruppi in essa consociati, è depositaria di un patrimonio di conoscenze sulla "geografia dei vuoti sotterranei" presenti nelle aree carsiche che ha portato alla realizzazione di un catasto informatizzato, all'avanguardia in Italia.

La diffusa presenza sul territorio regionale di parchi e aree protette costituisce sicuramente un significativo passo avanti nell'approccio a beni che vanno tutelati e valorizzati, ma prima di tutto essi devono essere esplorati, capiti e documentati perché possano continuare a costituire un patrimonio ed una risorsa.

Valorizzare per far conoscere, conoscere per far amare ed amare per tutelare e conservare; questo deve essere il motto per proteggere il fragile e vulnerabile patrimonio carsico campano.

Una proiezione dell'Unesco prevede che per l'anno 2030 oltre l'80% delle acque per usi idropotabili dovrà essere estratta dagli acquiferi carsici. La disponibilità e bontà delle risorse idriche sarà il fattore limitante da cui dipenderanno, nei prossimi anni, lo sviluppo sociale ed economico delle popolazioni. La Campania, dunque, ha le potenzialità per svolgere un ruolo fondamentale nella politica futura delle acque, a patto che nel frattempo queste immense risorse siano studiate, documentate, conservate e protette.

Da tutte queste considerazioni si è ravvisata la necessità di una legge che riconosca l'importanza del patrimonio speleologico delle aree carsiche regionali e disciplini gli ambiti di tutela al fine di garantire, anche alle generazioni future, la fruizione di un bene geologico che riveste non solo rilevanza paesaggistica - naturalistica, con ricadute notevoli sullo sviluppo turistico regionale, ma anche e soprattutto ricopre un ruolo ambientale rispetto all'uso delle risorse idriche sotterranee. Questa proposta di Legge Regionale, d'altra parte, finalmente consentirebbe di colmare un divario legislativo, ormai anacronistico, con le altre regioni italiane che, in molti casi già da oltre 20 anni, hanno disciplinato questa materia riconoscendo l'importante ruolo della ricerca speleologica condotta dalle relative federazioni locali.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

La presente proposta di legge, tra i suoi obiettivi [Art. 1], si pone quello di "garantire la conservazione e la valorizzazione del sottosuolo, del patrimonio ambientale delle zone carsiche, delle cavità naturali e della biodiversità ipogea, anche attraverso l'emanazione di provvedimenti conservativi specifici diretti a impedire il degrado, la distruzione, l'ostruzione, il danneggiamento, il deturpamento e l'inquinamento, nonché per consentirne una corretta fruizione" [Art. 1, co.1, c], riconoscendo alla Federazione Speleologica Campana ".....la funzione scientifica, culturale, di rappresentanza e coordinamento....."[Art. 1, co.3], nonché il ruolo di ".....interlocutore in materia di tutela e valorizzazione delle aree carsiche e del fenomeno carsico e per l'incremento degli studi e delle ricerche speleologiche su tali aree" [Art.8, co.2].

Al fine di assicurare la conoscenza e la conservazione delle aree carsiche e nello specifico delle grotte naturali della Campania, la Regione istituisce il Catasto delle Grotte della Campania [Art. 4] "... per il censimento, l'individuazione cartografica e la iscrizione dei beni tutelati dalla presente legge", affidandone la tenuta, il funzionamento e l'aggiornamento alla Federazione Speleologica Campana [Art. 4, co. 4]

Un catasto speleologico ha lo scopo di raccogliere tutti i dati riguardanti le grotte, intese come cavità naturali, quali la posizione topografica, i dati metrici di sviluppo, il rilievo topografico, i dati idrologici, geologici, mineralogici, spesso integrati dalla storia delle esplorazioni, dagli eventuali studi effettuati, da dati su emergenze storiche, culturali, ambientali. Rappresenta un archivio che raccoglie tutte le informazioni riguardanti le grotte di un dato territorio, dati derivanti dall'attività di ricerca svolta dai gruppi speleologici, rendendoli disponibili alle istituzioni pubbliche e alla ricerca scientifica. Il Catasto delle Grotte della Campania "... è elemento costitutivo del sistema conoscitivo ed informativo regionale e rappresenta la documentazione fondamentale ed ufficiale dell'esistenza delle cavità naturali e delle aree carsiche della Campania" [Art. 4, co. 3].

Con l'Art. 5 si disciplina la tutela e la gestione del patrimonio speleologico vietando, tra l'altro, l'occlusione delle grotte naturali, il danneggiamento e la distruzione delle stesse grotte e delle aree carsiche, l'alterazione del regime idrico sotterraneo, l'abbandono di rifiuti solidi e liquidi, l'asportazione o il danneggiamento delle concrezioni, dei resti animali, vegetali, paleontologici e paleontologici nonché della fauna ipogea. In ogni caso, la disciplina di tutela di cui alla presente legge prevede il rispetto delle disposizioni normative, ove più restrittive, previste dalle direttive europee, dalle leggi nazionali e regionali in materia di tutela dell'ambiente.

Con gli Artt. 6, 7, 8, e 9 sono stabilite le funzioni dei Comuni, della Regione e delle strutture speleologiche regionali. In particolare, il co. 1 dell'Art. 7 dispone che "La Regione verifica la compatibilità dei piani e dei programmi che possano interessare i beni tutelati dalla presente legge, con particolare riguardo alle previsioni urbanistiche in relazione alle caratteristiche dei beni tutelati, e adotta, sentita la FSC, gli accorgimenti



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

necessari a garantire l'integrità dei beni medesimi imponendo il divieto di realizzare interventi che alterino l'assetto idrogeomorfologico."

Con gli Artt. 11 e 12 sono stabiliti gli organi di vigilanza preposti alla tutela del patrimonio speleologico oggetto della presente legge e le relative sanzioni amministrative pecuniarie da applicare nel rispetto della L.R. n. 13/1983. In particolare, le funzioni di controllo e vigilanza sulle violazioni alla presente legge sono delegate alle Province [Art. 11, co. 2]; gli accertamenti e le contestazioni possono essere effettuate anche dal Corpo Forestale dello Stato, dai Comuni, dalle Capitanerie di Porto per le grotte marine.

I proponenti della presente proposta di legge si prefiggono di tutelare e valorizzare il pregevole patrimonio speleologico campano fornendo, altresì, un supporto istituzionale stabile alla FSC, rappresentante dei gruppi speleologici che operano su tutto il territorio regionale, riconosciuta quale referente della Regione e del sistema delle autonomie locali, in quanto unica depositaria delle conoscenze tecniche per l'esplorazione e la documentazione degli ambienti carsici sotterranei.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Relazione tecnica finanziaria

1. L'onere per l'attuazione di quanto previsto nella presente legge è quantificato in euro 50.000,00 per l'anno finanziario 2011, di cui il 60% per le attività previste all'art. 4 ed il 40% per le attività previste all'art. 9 della presente legge, ed è prelevato dall'U.P.B. 7.29.65 e trasferito alla U.P.B. 1.1.1. Difesa del Suolo con la istituzione di un nuovo capitolo denominato "Spesa per la tutela del patrimonio carsico e valorizzazione della speleologia".
2. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo all'anno 2012 gli oneri di cui al precedente comma 1 saranno aggiornati annualmente in sede di bilancio di previsione, attingendo eventualmente anche da finanziamenti dello Stato e/o dall'Unione Europea (UE).
3. Gli importi provenienti dalle sanzioni di cui all'articolo 12 affluiscono sul capitolo di entrata di nuova istituzione denominato "Proventi derivanti dalle indennità pecuniarie per violazione delle disposizioni legislative in materia dei beni culturali e ambientali" e devono essere utilizzati per gli scopi di tutela e valorizzazione previsti dalla presente legge.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 1
Finalità

1. La Regione Campania nell'ambito delle proprie competenze e in attuazione delle politiche regionali che perseguono l'obiettivo di promuovere la piena valorizzazione del paesaggio e del patrimonio storico artistico quali beni essenziali della Campania e concorre a tutelarli (art. 5 Statuto Regionale), nonché nel rispetto della Raccomandazione Rec (2004) 3, adottata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa il 5 maggio 2004, sulla conservazione del patrimonio geologico e delle aree di speciale interesse geologico, della legge 27 maggio 2005, n. 104 (Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione delle popolazioni di pipistrelli europei - EUROBATS, con emendamenti, fatto a Londra il 4 dicembre 1991, e sua esecuzione), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e sue modifiche e integrazioni, nonché della legge regionale 1 settembre 1993, n. 33 (Istituzione di parchi e riserve naturali in Campania):


- a) riconosce il pubblico interesse alla tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio speleologico e delle aree carsiche esistenti sul proprio territorio in quanto depositari di valori scientifici, ambientali, culturali e turistico-ricreativi;
 - b) promuove la conoscenza, la fruizione pubblica compatibile con la conservazione del bene e l'utilizzo didattico dei luoghi di interesse speleologico e dei paesaggi carsici;
 - c) garantisce la conservazione e la valorizzazione del sottosuolo, del patrimonio ambientale delle zone carsiche, delle cavità naturali e della biodiversità ipogea, anche attraverso l'emanazione di provvedimenti conservativi specifici diretti a impedire il degrado, la distruzione, l'ostruzione, il danneggiamento, il deturpamento e l'inquinamento, nonché per consentirne una corretta fruizione.
2. La Regione, in attuazione delle leggi 26 gennaio 1963, n. 91, 24 dicembre 1985, n. 776, 24 febbraio 1992, n. 225, 21 marzo 2001, n. 74, riconosce il Soccorso Alpino Speleologico della Campania (SASC), servizio regionale del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, come soggetto titolato e qualificato per la prevenzione degli incidenti ed al soccorso in grotta ed in zone impervie.
3. La Regione riconosce la funzione scientifica, culturale, di rappresentanza e coordinamento della Federazione Speleologica Campana (FSC), associazione federativa dei Gruppi speleologici campani e rappresentanza regionale della Società Speleologica Italiana.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 2
Definizioni

1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge sono definiti:
- a) patrimonio speleologico, l'insieme degli ambienti sotterranei originati da processi carsici e pseudo carsici in ambiente terrestre e marino;
 - b) aree carsiche, quelle costituite da rocce composte prevalentemente da elementi solubili agli agenti atmosferici, quali le rocce carbonatiche e quelle evaporitiche sulle quali l'idrografia di superficie è limitata, mentre il sottosuolo è caratterizzato dallo sviluppo di grotte e cavità. Le aree carsiche sono, altresì, caratterizzate in superficie da depressioni chiuse, doline, valli cieche, inghiottitoi e risorgenti.;
 - c) fenomeni carsici o grotte, le forme superficiali ed ipogee di sviluppo superiore a 5 metri lineari generate dai processi di dissoluzione e di deposizione chimico-fisica di rocce da parte delle acque, nonché, per estensione, i fenomeni sotterranei in litotipi non carsici noti come grotte laviche e quelli dovuti ad un carsismo attenuato;
 - d) forre e gole, le valli profondamente incassate tra pareti rocciose verticali o sub verticali;
 - e) biodiversità ipogea, varietà di organismi viventi che abitano gli ecosistemi ipogei suddivisi tra troglobi, strettamente legati agli ambienti ipogei, e troglotili, che utilizzano gli stessi saltuariamente;
 - f) attività speleologica, l'esplorazione, la divulgazione, lo studio scientifico e la documentazione delle grotte;
 - g) catasto speleologico, l'insieme dei dati che determinano l'estensione accessibile delle cavità naturali, la posizione topografica e l'identificazione;
 - h) gruppi speleologici, associazioni senza scopo di lucro che abbiano nel proprio statuto esplicito riferimento all'attività speleologica.



Mod. 4



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 3
Pubblico interesse del patrimonio speleologico
e delle aree carsiche

1. Il patrimonio naturale, storico e artistico costituito dalle grotte e dagli ambienti carsici della Campania è soggetto alla presente legge.
2. La presente legge, in particolare, considera di pubblico interesse il patrimonio speleologico e carsico in relazione a:
 - a) la salvaguardia del patrimonio naturale costituito da grotte o paesaggi carsici, sia nell'ambito epigeo sia in quello ipogeo;
 - b) la presenza dei fenomeni naturali caratteristici dell'ambiente carsico, di interesse scientifico anche applicativo;
 - c) la possibilità di utilizzazione del patrimonio speleologico come sede di attività scientifiche, escursionistiche, archeologiche, culturali, didattiche, turistiche e ricreative;
 - d) la prospezione idrogeologica e la protezione delle risorse idriche del sottosuolo carsico in funzione dell'approvvigionamento idrico degli abitati;
 - e) il patrimonio di testimonianze paleontologiche, paletnologiche, archeologiche o storiche;
 - f) la biodiversità delle grotte ed in particolare gli endemismi.


Mod.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 4
Catasto delle grotte della Campania

1. La Regione Campania al fine di assicurare la conoscenza e la conservazione delle aree e dei fenomeni carsici, istituisce il catasto delle grotte della Campania per il censimento, l'individuazione cartografica e la iscrizione dei beni tutelati dalla presente legge.
2. Il catasto di cui al comma 1 è costituito da:
 - a) l'elenco delle grotte esistenti nel territorio regionale;
 - b) l'elenco delle principali aree carsiche.
3. Il catasto delle grotte della Campania è elemento costitutivo del sistema conoscitivo ed informativo regionale e rappresenta la documentazione fondamentale ed ufficiale dell'esistenza delle cavità naturali, delle grotte e delle aree carsiche della Campania.
4. La tenuta, il funzionamento e l'aggiornamento del catasto regionale delle grotte, è affidata, con apposita convenzione, alla FSC quale referente riconosciuta per le attività speleologiche in Campania.
5. La convenzione di cui al comma 4, da stipularsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dalla presente legge, deve prevedere le modalità di acquisizione e di aggiornamento dei dati catastali, la loro consultazione gratuita da parte di chiunque ne abbia interesse e le connesse attività scientifiche e divulgative e quanto necessario al funzionamento ed all'organizzazione del Centro di Documentazione Speleologica di cui all'art. 8.
6. L'aggiornamento del Catasto di cui al comma 1, su proposta dell'Assessore all'Ambiente ed in collaborazione con la FSC, è approvato con Delibera di Giunta regionale ogni tre anni. La medesima delibera è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Campania e notificata ai comuni interessati che provvedono a darne pubblicità mediante affissione all'Albo Pretorio.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 5
Tutela e gestione del patrimonio speleologico
e delle aree carsiche

1. L'accesso alle grotte è da intendersi libero, fatti salvi i diritti dei proprietari dei fondi in cui ricadono i siti e fatte salve le norme territoriali specifiche più restrittive.
2. Nelle aree carsiche e nelle grotte comprese nel catasto di cui all'art. 4 è vietato:
 - a) l'occlusione di cavità, il danneggiamento e la distruzione del patrimonio speleologico e delle aree carsiche;
 - b) qualunque forma di sfruttamento dei beni tutelati che possa determinarne la distruzione o alterazione del loro stato naturale;
 - c) alterare il regime idrico carsico e la morfologia del terreno;
 - d) abbandonare rifiuti solidi e liquidi;
 - e) realizzare nuove cave e discariche.
 - f) svolgere attività che determinino alterazioni ambientali e modificazioni morfologiche delle cavità, ed in particolare:
 - 1) alterare il regime idrico carsico sotterraneo;
 - 2) effettuare scavi, sbancamenti o riempimenti, fatti salvi gli interventi strettamente necessari ai fini di esplorazioni e/o operazioni di soccorso;
 - 3) asportare o danneggiare concrezioni, animali o resti di essi, vegetali, fossili, resti paleontologici e paleontologici, salvo che nei casi espressamente autorizzati dagli organi competenti per ragioni di ricerca e di studio;
 - 4) arrecare disturbo alla fauna ipogea.
3. Fatto salvo quanto indicato al comma 2, qualora i siti compresi nel catasto di cui all'articolo 4 ricadano in aree protette regionali o nazionali, così definite rispettivamente ai sensi della legge regionale 33/1993 e della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), nonché nei Siti di importanza comunitaria (SIC) e nelle Zone di protezione speciale (ZPS) della Rete Natura 2000 ai sensi e per gli effetti della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, nonché del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, così come modificato e integrato dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120, vige la speciale normativa di riferimento, ove più restrittiva.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 6
Funzioni dei Comuni

1. Il Sindaco del comune in cui siano ubicate grotte se ne ravvisa la necessità, sentiti gli organi competenti in materia ambientale e la FSC, può regolamentarne l'accesso e/o emanare provvedimenti conservativi al fine di evitarne la distruzione, l'ostruzione, il danneggiamento, il deterioramento e il deturpamento nonché l'inquinamento delle acque ipogee. Il Sindaco per tali motivi e/o per garantire l'incolumità pubblica, può autorizzare la chiusura degli accessi nonché la recinzione e la tabellazione delle cavità carsiche a sviluppo verticale (a pozzo). L'eventuale chiusura deve essere comunque di tipo rimovibile e garantire l'accesso al fine dello svolgimento dell'attività speleologica, come definita dalla presente legge, nonché l'attività del SASC. La chiusura eventuale deve, altresì, garantire la comunicazione tra gli ambienti sotterranei e quelli superficiali permettendo i normali scambi delle correnti d'aria, dei flussi delle acque nonché il passaggio delle specie selvatiche che quivi possono trovare rifugio o altro.
2. Qualora risulti necessario assicurare la fruizione pubblica di grotte ed aree carsiche, per fini economici, turistici e sanitari e ciò non sia altrimenti possibile, i Comuni possono procedere all'espropriazione delle stesse e delle relative aree di rispetto, al fine della loro sistemazione e dotazione di opere o servizi di protezione e della loro destinazione ad usi d'interesse collettivo sempre nel rispetto delle norme espresse nella presente legge e previa autorizzazione del competente organo regionale sentita la FSC.
3. L'espropriazione di cui al comma 2 è condizionata ad apposita previsione da parte degli strumenti urbanistici e dalla previsione di un dettagliato progetto corredato da una esauriente relazione tecnica della situazione in atto, delle variazioni che si intendono apportare e dell'impatto ambientale delle forme di utilizzazione previste. Tali progetti devono prevedere un adeguato programma di monitoraggio delle caratteristiche ambientali dell'ipogeo prima, durante e dopo l'intervento. Per la spesa relativa agli indennizzi ed espropri, la Regione concede specifici contributi sulla base delle disponibilità definite con legge finanziaria regionale.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 7
Funzioni della Regione

1. La Regione verifica la compatibilità dei piani e dei programmi che interessano i beni tutelati dalla presente legge, con particolare riguardo alle previsioni urbanistiche in relazione alle caratteristiche dei beni tutelati, e adotta, sentita la FSC, gli accorgimenti necessari a garantire l'integrità dei beni medesimi imponendo il divieto di realizzare interventi che alterano l'assetto idrogeomorfologico, così come previsto dall'art.5.
2. Autorizza previo parere della FSC le utilizzazioni di grotte per fini economici, turistici e sanitari, con le modalità e la disciplina di cui all'art. 6 commi 2 e 3.
3. Predisporre le azioni di vigilanza dei beni protetti dalla presente legge con l'ausilio dei comuni e degli organismi di vigilanza competenti.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art .8

Definizione delle strutture speleologiche regionali

1. La FSC è associazione di protezione ambientale senza fini di lucro che coordina le attività esplorative, divulgative, di didattica e di ricerca scientifica in ambito speleologico della Campania.
2. La Regione, ai sensi e per i fini della presente legge, riconosce la FSC quale interlocutore in materia di tutela e valorizzazione delle aree carsiche e del fenomeno carsico e per l'incremento degli studi e delle ricerche speleologiche su tali aree.
3. La Regione istituisce il "Catasto delle grotte della Campania", parte integrante del Catasto delle grotte d'Italia, e ne affida la cura alla FSC al fine di raccogliere i dati che determinano l'estensione accessibile delle cavità naturali, ne precisano la posizione topografica e ne consentono l'identificazione.
4. Il Centro di Documentazione Speleologica, istituito dalla FSC che ne cura la tenuta, il funzionamento e l'aggiornamento del patrimonio documentale e museale, ha funzione di biblioteca, centro di divulgazione e documentazione museale in materia di speleologia e carsismo.
5. La Regione Campania riconosce la FSC ai sensi della DGRC n. 627 del 16 maggio 2005 s.m.i. tra le associazioni ambientaliste ammesse a partecipare ai tavoli di consultazione così come previsto dalla legge regionale 16/2004 recante "Norme sul governo del territorio".




Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 9

Programma per la conoscenza, la salvaguardia, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio carsico e speleologico, attività promozionali e contributi

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Ambiente, sentita la FSC, per incentivare e sviluppare la ricerca scientifica e le esplorazioni speleologiche delle aree carsiche, predispone entro il 31 marzo di ogni anno un programma annuale per la realizzazione di iniziative di ricerca e studio, tutela, esplorazione, valorizzazione e fruizione del patrimonio carsico e speleologico, pubblicazioni, convegni, seminari ed altre iniziative a carattere didattico, divulgativo o esplorativo finalizzati alla conoscenza ed alla valorizzazione delle aree e dei fenomeni carsici, alla ottimizzazione delle tecniche esplorative o atti ad aumentare la qualificazione dei gruppi speleologici della FSC.
2. L'amministrazione regionale, ai sensi della legge regionale 7/2003 e nei limiti delle disponibilità di bilancio, concede contributi a favore di Province, Comunità Montane, Comuni, enti gestori delle aree protette e della FSC per la realizzazione delle iniziative di cui al presente articolo.
3. Per accedere ai contributi di cui al comma 2 i soggetti interessati, entro i termini prescritti dal programma annuale presentano alla Giunta regionale della Campania domanda corredata da relazione illustrativa che evidenzia le finalità della stessa e i tempi di esecuzione e relativa previsione di spesa.
4. I soggetti beneficiari di contributi presentano alla Giunta regionale, entro il 30 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento dei contributi concessi, una relazione annuale analitica sulle attività realizzate nell'anno precedente ed il consuntivo delle modalità di impiego dei contributi regionali ricevuti ai sensi dell'art. 3 comma 5 della legge regionale 7/2003.


Mod. 4



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 10
Guide Speleologiche


1. L'attività professionale delle guide speleologiche e degli aspiranti guida, iscritti al collegio regionale, è disciplinata dalla legge regionale 16 marzo 1986, n. 11.
2. Relativamente alla composizione della Commissione d'esame per Guida Speleologica di cui all'articolo 5 comma 8 della legge regionale 11/1986 il comma 8 viene così modificato: "La Commissione d'esame è composta dai componenti citati al n.1, di cui alle lettere a), g), h), l), nonché da un docente universitario di Geologia e da un componente designato dalla Federazione Speleologica Campana".



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 11
Vigilanza

1. L'Amministrazione regionale, in collaborazione con gli enti locali, assicura la vigilanza a tutela del patrimonio speleologico e carsico della Campania ed il rispetto dei divieti di cui alla presente legge.
2. Le funzioni di controllo e vigilanza sulle violazioni alla presente legge sono delegate alle Province che esercitano anche le funzioni concernenti l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al successivo art. 12, ai sensi della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 13
3. All'accertamento ed alla contestazione della violazione delle norme di tutela contenute nella presente legge, procedono anche il Corpo forestale dello Stato ed i Comuni interessati, nonché le Capitanerie di Porto per le grotte marine.
4. I soggetti accertatori possono avvalersi della collaborazione dei gruppi speleologici della FSC, dei gruppi speleologici riconosciuti nell'ambito speleologico nazionale (Società Speleologica Italiana e Club Alpino Italiano) e del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS).
5. Qualora gli organi o gli agenti incaricati della vigilanza constatino la violazione di norme la cui vigilanza è demandata ad altri enti o organismi, provvedono ad informare tempestivamente l'ente o l'organismo competente.


Mod. 1



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 12
Sanzioni

1. Oltre alle sanzioni previste dalle norme penali e all'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 18 della legge 8 luglio 1986 n. 349, L'inosservanza delle norme di tutela contenute nella presente legge comporta la riduzione in pristino, l'immediata cessazione dell'attività vietata e l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) da euro 1000 a euro 10.000 per l'alterazione del regime idrico carsico;
- b) da euro 250 a euro 2.500 per ogni danneggiamento delle grotte e delle aree carsiche iscritte nell'elenco regionale;
- c) da euro 100 a euro 1.500 per ogni metro cubo di grotta interessato da distruzione, occlusione o danneggiamento;
- d) da euro 300 a euro 2.000 per l'abbandono di rifiuti nelle grotte e nelle aree carsiche iscritte nell'elenco regionale;
- e) da euro 2.000 a euro 5.000 per ogni metro cubo di materiale smosso con scavi e sbancamenti;
- f) da euro 1.000 a euro 10.000 per l'asportazione o il danneggiamento di concrezioni, di animali, di vegetali, di fossili o di altri reperti dalle grotte e dalle aree carsiche iscritte nell'elenco regionale;
- g) da euro 100 a euro 1.000 per la violazione del divieto di accesso ove previsto ai sensi dell'art. 5;
- h) da euro 1000 a euro 10.000 per ogni metro cubo di discarica di rifiuti abbandonati in aree carsiche.

2. L'accertamento e la contestazione delle violazioni alle norme di cui alla presente legge comportano in ogni caso l'immediata cessazione dell'attività vietata.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art.12
Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del vigente Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.


Mod. 2